

COMUNE di MALCESINE
PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 10/03/1999
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 29/02/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 05/03/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n. 54 del 17/07/2003

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Ambito e finalità del regolamento	pag. 3
Art. 2	Oggetto del canone	pag. 3
Art. 3	Soggetto passivo	
Art. 4	Occupazioni permanenti e temporanee	pag. 3

CAPO II - RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE

Art. 5	Concessione	pag. 3
Art. 6	Diritti di terzi	pag. 4
Art. 7	Occupazioni abusive	pag. 4
Art. 8	Domanda per il rilascio della concessione	pag. 4
Art. 9	Atto di concessione - contenuto e limiti	pag. 5
Art. 10	Occupazioni d'urgenza	pag. 6
Art. 11	Occupazioni occasionali	pag. 6
Art. 12	Obblighi del concessionario	pag. 6
Art. 13	Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 7
Art. 14	Modifica, sospensione e revoca della concessione	pag. 7
Art. 15	Cessazione anticipata dell'occupazione	pag. 8
Art. 16	Subentro nella concessione per occupazioni permanenti	pag. 8
Art. 17	Rinnovo della concessione	pag. 8

CAPO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 18	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag. 8
Art. 19	Elementi incidenti sull'entità del canone	pag. 8
Art. 20	Tariffa e determinazione del canone	pag. 9
Art. 21	Casi particolari	pag. 9
Art. 22	Agevolazioni	pag. 10
Art. 23	Esclusioni soggettive ed oggettive	pag. 10

CAPO VI - PAGAMENTO E SANZIONI

Art. 24	Modalità e termini di pagamento - occupazioni permanenti	pag. 10
Art. 25	Modalità e termini di versamento - occupazioni temporanee	pag. 11
Art. 26	Riscossione coattiva	pag. 11
Art. 27	Sanzioni	pag. 11

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28	Concessioni in corso	pag. 12
Art. 29	Disposizioni finali e transitorie	pag. 12

ALLEGATI

Allegato a	Zone	pag. 13
Allegato b	Tipologie di occupazioni permanenti – tariffe annue	pag. 14
Allegato c	Attività esercitate - coefficienti moltiplicatori	pag. 15

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ubicate nel territorio del Comune di Malcesine.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, di qualsiasi natura, sia permanente che temporanea, effettuata su:
 - a) suolo pubblico (strade, corsi, piazze e loro pertinenze, aree destinate a mercati anche attrezzati, aree pubbliche) appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Malcesine;
 - b) spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui alla lettera a);
 - c) aree private sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. Con i termini occupazione e occupare si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.
3. Il canone di cui al comma 1 deve intendersi assorbente di qualsiasi altro canone dovuto al Comune per la medesima causale ed in particolare di quello previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno effettuate nell'esercizio di attività permanenti o ricorrenti, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Tutte le altre occupazioni sono temporanee.

CAPO II - RICHIESTA E RILASCIO DI CONCESSIONE

Art. 5 - Concessione

1. Ogni occupazione sia permanente che temporanea di aree o spazi di cui all'art. 2 deve essere preceduta dall'ottenimento di apposita concessione, rilasciata dal competente funzionario responsabile su domanda dell'interessato.
2. Nel caso di occupazioni che richiedano valutazioni sotto il profilo dell'arredo urbano, del traffico, del commercio e urbanistico dovranno essere sentiti i competenti uffici comunali.
3. La concessione non è necessaria per le occupazioni occasionali di cui all'art. 11, le quali sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato. Detta comunicazione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 10, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

4. La concessione non è altresì necessaria per le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci nonché per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo. In tal caso la sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 30 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
5. E' facoltà del Comune vietare, in ogni caso, l'occupazione per motivi di interesse pubblico, viabilità, decoro ambientale, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendessero necessarie.

Art. 6 - Diritti di terzi

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali i titolari delle stesse debbono rispondere di ogni molestia o danno derivante dall'occupazione.
2. Il Comune resta pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo, per sinistri a persone o cose, derivanti da allacciamenti alla rete elettrica o ad altri servizi pubblici o privati.

Art. 7 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate in assenza della necessaria concessione oppure in difformità alle disposizioni dell'atto di concessione o alle norme del presente regolamento oppure che si protraggano oltre il termine previsto dalla stessa senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dopo la revoca o l'estinzione della stessa, sono considerate abusive.
2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art.31, comma 25 della Legge 23 dicembre 1998, n.448, per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Nei casi di occupazioni abusive il competente funzionario responsabile, previa contestazione delle relative violazioni, applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare della somma determinata ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento e dispone la rimozione immediata dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici.
4. Qualora l'occupazione sia tale da non consentire lo sgombero immediato o l'immediato rispetto delle prescrizioni, il funzionario responsabile, con il medesimo provvedimento di cui al comma precedente, può assegnare un congruo termine entro cui provvedere.
5. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito agli occupanti di fatto delle relative spese nonché quelle di custodia.
6. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 8 - Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare, all'ufficio tributi del Comune di Malcesine, apposita domanda di concessione, in carta legale da Euro 10,33, redatta su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio stesso.
2. La domanda di concessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dei dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente ovvero del legale rappresentante che sottoscrive la domanda in caso di soggetti diversi da persone fisiche, con l'indicazione, per questi ultimi, anche della denominazione e del relativo codice fiscale o partita I.V.A. Nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - b) la data, la durata, nonché l'eventuale frequenza e/o la fascia oraria per le quali si richiede l'occupazione temporanea;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di area o spazio pubblico o del bene che si chiede di occupare;
 - d) le esatte misure della superficie e/o dell'estensione lineare che si intende occupare. Dette misure, dovranno essere documentate da allegata planimetria in scala 1/100, particolareggiata in modo da consentire una precisa individuazione delle aree e/o degli spazi richiesti nonché dei fronti circostanti costituiti da edifici, muri, marciapiedi ed eventuali altre occupazioni confinanti già in atto. Sulla medesima planimetria dovranno altresì essere indicati i limiti di eventuali locali interni adibiti all'attività;

- e) i mezzi e le attrezzature fisse e/o mobili con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire. In caso di occupazioni permanenti i titolari di pubblici esercizi che intendono esporre tavoli, sedie o altro sul suolo pubblico dovranno documentare adeguatamente, oltre al tipo, alla dimensione e al numero degli stessi, una soluzione di arredo urbano, da realizzarsi con strutture adatte a delimitare decorosamente il suolo pubblico oggetto della richiesta: detti mezzi ed attrezzature (fioriere od altro), dovranno essere dettagliati nelle misure, materiali, forme e colori a mezzo di allegata idonea documentazione grafica e/o fotografica;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere;
- g) l'uso cui saranno destinate le aree e/o spazi richiesti. Per quanto riguarda le esposizioni da parte di titolari di pubblici esercizi, i prezzi praticati dovranno essere esposti tramite un unico listino da realizzarsi su targa monofacciale da montarsi preferibilmente su treppiede: non sarà autorizzata l'esposizione di cartelli o listini scritti a mano o di non chiara lettura. Resta inoltre vincolata ad autorizzazione qualsiasi altra esposizione, come bacheche a muro e non, organi di illuminazione, ombrelloni, griglie, mezzi pubblicitari di vario tipo, ecc., anche se insistenti su suolo privato. Il suolo pubblico concesso sarà periodicamente delimitato con apposita segnaletica dai competenti organi comunali; tali delimitazioni dovranno essere scrupolosamente rispettate dal concessionario: lo sconfinamento dagli spazi concessi per tre volte renderà obbligatoria la revoca del suolo concesso. Ai titolari di esercizi commerciali è fatto divieto di collocare sul suolo in concessione elementi di esposizione per merce non conformi ai normali usi e necessità, intendendo per tali: cassette, contenitori di cartone, stuoie, pedane in legno. In proposito è consentito esclusivamente l'uso di espositori uniformi e non fissi, la cui altezza rispetto al piano di calpestio non superi i 150 cm.: casi particolari (quali espositori per occhiali, cartoline etc.) saranno valutati con rispetto dell'ingombro globale. Non sarà ammesso l'esposizione di merce appesa ai muri o alle tende parasole. Alle stesse tende non potranno essere aggiunte, nemmeno provvisoriamente, bande frontali o laterali;
- h) l'accettazione di tutte le condizioni esposte nel presente regolamento;
- i) l'accollo delle eventuali spese di registrazione, qualora l'importo sia superiore a Euro 6.455,72.
3. La domanda di concessione deve essere, in ogni caso, corredata dalla documentazione richiesta dall'ufficio competente ed indicata nei moduli di cui al comma 1, in relazione alla natura dell'occupazione.
 4. Il richiedente è inoltre tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati che l'ufficio competente riterrà necessario acquisire ai fini dell'esame e della decisione sulla richiesta stessa.
 5. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se ed in quanto ritenuto necessario dall'ufficio competente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 6. Nel caso in cui l'occupazione delle stesse aree pubbliche sia richiesta da più persone, la priorità è attribuita a colui che ha presentato per primo la domanda, con l'eccezione della priorità riservata alla richiesta dei titolari di negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per la esposizione della loro merce. Per le domande presentate nel medesimo giorno si procederà mediante sorteggio.
 7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima dell'occupazione richiesta. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere prodotta entro il 31 gennaio; in caso di nuova attività o di subentro, la relativa domanda dovrà essere presentata contemporaneamente alle pratiche destinate all'ufficio commercio.

Art. 9 - Atto di concessione - contenuto e limiti

1. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio o diniego della concessione è di 60 giorni in caso di occupazione permanente, di 15 giorni in caso di occupazione temporanea.
2. I predetti termini sono interrotti da richieste di integrazione della documentazione e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della stessa. Qualora entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione non pervenga all'ufficio competente la relativa documentazione, la domanda viene archiviata. Tali termini vengono, inoltre, interrotti qualora sia necessario acquisire, per l'istruttoria della pratica, i pareri di altri Enti o autorità e riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento del parere richiesto.
3. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, previa l'acquisizione dei pareri del Comando di Polizia Municipale per quanto attiene alla viabilità veicolare e pedonale, rilascia l'atto di concessione ad occupare gli spazi e/o aree pubbliche richiesti.
4. La concessione è valida esclusivamente per la durata, per il suolo, per lo spazio, per lo scopo e per i mezzi e le attrezzature in essa specificati.

5. Il competente funzionario responsabile ha sempre la facoltà di rigettare, con diniego motivato, le richieste di concessione per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con l'ambiente per motivi di estetica o di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della sicurezza stradale, dei pubblici servizi, dell'ordine pubblico o della pubblica tranquillità. In proposito si consideri che la concessione di suolo pubblico è subordinata, anche per la zona del centro storico, ad una corretta viabilità pedonale ed eventualmente carrabile. A tale scopo la distanza minima tra il limite di concessione del suolo pubblico e il centro della strada non potrà essere inferiore a 120 cm.: tale distanza potrà essere inferiore esclusivamente nel caso in cui la porzione libera del piano stradale sia almeno di m.2,70. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico sui marciapiedi di larghezza inferiore a 100 cm.: sui marciapiedi di larghezza superiore a cm.120 e realizzati su strade a traffico veicolare, è consentita l'esposizione fino ad un massimo di cm.40. Le dimensioni del suolo pubblico concesso ad uso plateatico, al fine di salvaguardare le proprietà confinanti, non potranno oltrepassare la proiezione all'esterno determinata dai muri perimetrali dei locali interni adibiti all'attività. Eventuali plateatici attualmente in concessione che oltrepassino i limiti sopracitati, saranno ridotti alla massima estensione consentita, secondo l'ampiezza dei locali interni.
6. Nell'atto di concessione dovranno essere indicati:
 - la durata
 - l'ubicazione e le misure dell'area e/o spazio concesso
 - l'uso cui l'occupazione è destinata e l'attività svolta
 - le condizioni generali e/o speciali alle quali il Comune subordina la concessione,
 - le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima,
 - l'importo del canone dovuto.
7. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio o patrimonio indisponibile comunale o a terzi, o, infine, in particolari motivate circostanze che lo giustifichino, è prescritto il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro, adeguato al caso, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. La restituzione avrà luogo a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale non oltre sei mesi dalla conclusione del lavoro.
8. L'atto di concessione comunale all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla occupazione, dovendo egli procurarsi, a sua cura e spese e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte che, a richiesta dovrà esibire.
9. In tutti i casi la concessione si intende accordata con la facoltà per il Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni - anche durante il corso della concessione stessa - nonché lo spostamento, la rimozione di impianti e strutture e ciò senza obbligo di indennizzo.
10. Le concessioni permanenti hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio e si rinnovano automaticamente di anno in anno, salvo decadenza, estinzione, modifica, sospensione, revoca, cessazione anticipata.
11. Salvo particolari condizioni indicate nell'atto di concessione, gli effetti e la durata del provvedimento decorrono dalla data di rilascio del medesimo.

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dar immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale il quale provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste nel presente regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 11 - Occupazioni occasionali

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 ml. in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano

durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione al competente ufficio comunale come previsto dal precedente art. 4, comma 3.

Art. 12 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) limitare l'occupazione all'area assegnata rispettando le misure ed i confini indicati nella concessione;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita;
 - c) occupare l'area e/o lo spazio esclusivamente con quanto indicato in concessione e svolgervi solo le attività esplicitate nella concessione stessa;
 - d) non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli o dei pedoni;
 - e) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo e/o gli spazi concessi ed i mezzi con i quali è consentito l'utilizzo dell'area, con particolare riguardo ai fiori o alle piante poste nelle fioriere, che dovranno essere curate;
 - f) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo lo spazio o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
 - g) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana o al personale dei competenti uffici appositamente autorizzati, l'atto di concessione che legittima l'occupazione;
 - h) versare alle scadenze stabilite il canone previsto;
 - i) rispettare le norme igieniche-sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'inquinamento acustico;
 - j) costituire la cauzione eventualmente prevista dall'atto di concessione;
 - k) limitare a cm. 150 l'altezza degli espositori di merci;
- 2) non effettuare vendita diretta per asporto (qualora il concessionario sia titolare di licenza commerciale in sede fissa).
- 3) Il titolare della concessione assume ogni responsabilità per eventuali danni, al Comune o a terzi, derivanti dall'occupazione.
- 4) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. In caso contrario provvederà il Comune con addebito delle spese.
- 5) Qualsiasi spesa inerente e conseguente al rilascio dell'atto di concessione è ad esclusivo e totale carico del titolare del medesimo atto.
- 6) Le concessioni di aree e/o spazi pubblici, qualora nell'atto non sia specificato un diverso e limitato periodo, si intendono concesse per l'esercizio dell'attività durante tutto l'arco dell'anno.
- 7) Rimane a carico del concessionario l'obbligo di mantenere in ordine l'area assegnata, durante i periodi brevi di chiusura dell'esercizio. E' obbligo altresì del concessionario stesso rimuovere i mezzi e le attrezzature durante le chiusure prolungate, superiori a quindici giorni, senza diritto a rimborsi di canone. In quest'ultimo caso l'area concessa dovrà rimanere sgombera, essendo vietato l'accatastamento di tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere e quant'altro.

Art. 13 - Decadenza ed estinzione della concessione

- 1) Sono causa di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni da parte del concessionario, o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suoli;
 - il mancato versamento del canone stabilito o di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o dei beni pubblici concessi;
- 2) La decadenza opererà quando il titolare della concessione, ricevuta la formale diffida dal competente ufficio, non vi adempia nei termini indicati.
- 3) Il provvedimento di decadenza della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto;
- 4) Sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- 5) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza o per quello successivo all'estinzione della concessione, il canone già versato non sarà restituito.

Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. Il provvedimento di modifica, sospensione o revoca della concessione sarà notificato agli interessati con apposito atto nel quale sarà indicato il termine per l'osservanza.
2. La modifica, la sospensione o la revoca del provvedimento di concessione, disposte dal Comune, danno diritto solamente al rimborso, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione, del canone già corrisposto, senza interessi.

Art. 15 - Cessazione anticipata dell'occupazione

1. Chi pone fine volontariamente all'occupazione permanente o temporanea prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al competente ufficio e non ha titolo alla restituzione del canone.

Art. 16 - Subentro nella concessione per occupazioni permanenti

1. In caso di subentro nella concessione per occupazioni a carattere permanente, in assenza di variazioni sostanziali nel contenuto della stessa, gli interessati dovranno presentarne richiesta di subentro al competente ufficio, il quale, verificata la sussistenza degli eventuali requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in capo al richiedente e l'assenza di eventuali condizioni ostative, provvede al rilascio della concessione alle stesse condizioni di quella rilasciata al precedente concessionario.
2. In caso di subentro in corso d'anno, il canone già versato anticipatamente dal precedente concessionario sarà computato in diminuzione del canone totale dovuto per l'intero anno. L'eventuale quota residua, non ancora versata, è dovuta dal subentrante.
3. Se, in caso di subentro, dovessero presentarsi variazioni sostanziali nel contenuto della concessione, gli interessati dovranno produrre domanda per il rilascio di nuova concessione, con le stesse modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento.
4. Nelle more dell'istruttoria della domanda di subentro, il subentrante in possesso dei requisiti professionali eventualmente previsti potrà proseguire nell'utilizzo dell'occupazione alle medesime condizioni previste nel precedente atto di concessione.

Art. 17 - Rinnovo della concessione

1. La concessione permanente si rinnova automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 10, del presente regolamento.
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate. In tal caso il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta. La richiesta di proroga deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta del pagamento del canone.

CAPO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 18 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo pubblico che per gli spazi soprastanti e sottostanti, nonché per le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il Comune è classificato in 4 categorie, come da elenco allegato al presente Regolamento (all. sub. A), in base alla diversa importanza delle strade, aree e spazi pubblici ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare ed in base alle seguenti proporzioni:

- 1 ^ categoria tariffa 100%
- 2 ^ categoria tariffa ridotta all'80%
- 3 ^ categoria tariffa ridotta al 55%
- 4 ^ categoria tariffa ridotta al 40 %

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 19 - Elementi incidenti sull'entità del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni insistenti su di una superficie inferiore ad 1 mq. o ml. sono considerate convenzionalmente pari a 1 mq. o ml.
2. Ove più occupazioni, purché della stessa natura, insistano ciascuna su area pubblica distinta, il canone per dette singole occupazioni è determinato cumulativamente, sommando le relative superfici e provvedendo quindi all'eventuale arrotondamento delle frazioni all'unità di misura superiore.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo dello stesso, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico a mezzo di vetrine o altri corpi sospesi sono soggette a concessione ed al pagamento del canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro. In tal caso la superficie è determinata come al comma precedente.
5. Per le occupazioni con fioriere, la superficie da computare è quella effettivamente occupata dalle fioriere medesime, salvo il caso in cui il posizionamento di fioriere delimiti un'area ben definita con preclusione alla circolazione veicolare e/o pedonale. In questo ultimo caso, la superficie da computare è quella complessivamente delimitata dalle fioriere stesse.
6. Durante le manifestazioni non si computano le superfici occupate da veicoli destinati al ricovero di merci e persone.

Art. 20 - Tariffa e determinazione del canone

1. Il canone, determinato con le formule di cui all'allegato C), è dovuto dai titolari delle concessioni o, in mancanza, dall'occupante di fatto:
 - sulla base della classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici di cui all'art.18,così come individuate nell'allegato A);
 - sulla base dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, nonché della durata dell'occupazione stessa;
 - sulla base del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività così come determinato nell'allegato B) relativamente ad ogni singola tipologia di occupazione (per quanto riguarda specifiche tipologie di occupazioni non previste nel suddetto allegato, la tariffa sarà applicata per analogia con riguardo ad occupazioni simili);
 - sulla base di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione così come determinato nell'allegato C).
2. Per gli anni successivi al 1999 le tariffe sono stabilite con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, restano in vigore le tariffe applicate per l'anno precedente.
3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Qualora l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata in via non continuativa, il canone non è suscettibile di frazionamento salvo quanto previsto dall'art. 14.
4. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle poste in essere con parcheggi a pagamento, il canone è dovuto per giorni, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore a 24 ore.
5. Per le occupazioni temporanee, ad eccezione di quelle poste in essere con parcheggi a pagamento, il canone è dovuto in relazione alle ore effettive di occupazione fino a 12 ore al giorno. Quando l'occupazione temporanea supera la durata di 12 ore al giorno è considerata di durata pari ad una giornata intera.

Art. 21 - Casi particolari

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. Gli apparecchi per la distribuzione automatica di tabacchi e simili, sono assoggettati al canone solo se aggettanti almeno 10 cm. dal vivo del muro.
3. Per il commercio su aree pubbliche, nonché per le occupazioni relative al mercato settimanale le disposizioni del presente regolamento sono applicabili fatta salva la specifica normativa di legge o regolamentare.
4. Le occupazioni con autoveicoli ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune, salvo disposizione diversa sono soggette al canone. Potranno essere previste esenzioni o riduzioni particolari. Il canone è commisurato alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla occupazione medesima. Lo scontrino rilasciato dalle apposite apparecchiature sostituisce l'autorizzazione.

Art. 22 - Agevolazioni

1. Previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali.

Art. 23 - Esclusioni soggettive ed oggettive

1. Sono escluse dall'obbligo della concessione e dal pagamento del canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province dai Comuni e loro consorzi (nonché da eventuali loro appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) del DPR 22/12/1986 n. 917 per finalità istituzionali;
 - b) le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui alla Sez. II del D.Lgs. 04/12/1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le occupazioni effettuate da associazioni ed istituzioni varie senza fini di lucro o a scopo benefico;
 - c) le occupazioni occasionali di cui all'art. 11;
 - d) le occupazioni realizzate con passi carrabili, griglie, lucernari, vetrocementi, tende fisse o retrattili, balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile;
 - e) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti;
 - f) le occupazioni per i parcheggi destinati a soggetti portatori di handicap nonché qualsiasi occupazione realizzata per favorire i medesimi;
 - g) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, le aste delle bandiere;
 - h) le occupazioni da parte dei mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione o da parte di taxi nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - i) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - k) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - l) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - l) le occupazioni temporanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - m) le occupazione per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - n) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché non eccedenti i 10 mq;
 - p) le occupazioni con cabine telefoniche e cassette per il servizio postale;
 - q) qualsiasi occupazione effettuata con il patrocinio del Comune di Malcesine
 - r) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore
 - s) le occupazioni con veicoli di commercianti per l'esercizio del commercio itinerante, senza collocazione al suolo di alcunché.

CAPO VI - PAGAMENTO E SANZIONI

Art. 24 - Modalità e termini di pagamento - occupazioni permanenti

1. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito, in unica soluzione, all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno, se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
2. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento alle mille lire superiori.
3. Il canone deve essere corrisposto ad anno solare in unica soluzione ovvero, qualora l'importo annuo sia superiore a Euro 2.582,29, può essere versato in 3 rate uguali, senza interessi, aventi scadenza il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Agosto.
4. Il canone non è dovuto per importi annui inferiori a Euro 10,33.

Art. 25 - Modalità e termini di versamento - occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo precedente.
2. Il canone non è dovuto per importi inferiori a Euro 10,33.

Art. 26 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del DPR 28/01/1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 27 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone né superiore al doppio del canone stesso e determinata con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della L. 24/11/1981 n. 689. E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 13 del presente regolamento. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285.
2. Restano ferme le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni.
3. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, fermo restando quanto stabilito nell'art. 7, sono soggette al pagamento dell'indennità, nonché al pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti. Ai fini del calcolo dell'indennità e della relativa sanzione amministrativa pecuniaria, viene considerato il canone previsto per le specifiche occupazioni (temporaneo qualora per il tipo di occupazione sia previsto anche un canone temporaneo) rapportato ad una giornata. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, sono sanzionate come previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato, mediante apposito avviso notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'invito ad adempiere nel termine di 60 gg. La notifica del predetto avviso è effettuata nel termine di 6 mesi dalla data del verbale. Nel caso di mancato adempimento entro il termine predetto si procede alla riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dall'art.25.

5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile o dal concessionario nel caso di affidamento in concessione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Concessioni in corso

1. Le concessioni permanenti e le autorizzazioni temporanee rilasciate anteriormente al 01/01/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 17.

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento, decorre dal 1 gennaio 1999.
2. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 446/97 dal 1 gennaio 1999 è abolita su tutto il territorio di Malcesine la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - Il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 10/05/1994 e successive modificazioni;
 - Il "Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di concessione dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 06/02/97.

ALLEGATO A)

ZONA PRIMA

P.zza Marconi, p.zza Pallone, vicolo Parrocchia, via D. Turazza, via Portici Umberto I, vicolo Cieco di Mezzo, via Capitanato;

ZONA SECONDA

Via Garibaldi, p.zza Magenta, p.zza Statuto, via Statuto, via Roma fino al civico n.37 compreso, via Lungolago Madonnina, via Bottura, p.zza V.Emanuele, via Casella, vicolo Casella, via Borre, p.zza Don Q.Turazza, via Castello, p.zza Cavour, via Caselunghe, via Dosso, via Cerche, via Porta Orientale

ZONA TERZA

Viale Roma dal civico n.39 alla intersezione con SS 249 e rimanenti vie e piazze del centro abitato di Malcesine

ZONA QUARTA

Via Lungolago Sopri e Centri abitati di Navene e Cassone e rimanente del territorio comunale

ALLEGATO b)

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFE ANNUE (riferite alla 1° cat. per metro quadro)

SUOLO PUBBLICO:

1) Occupazioni con tavoli e sedie	€	
2) Occupazioni effettuate con espositori di merci fino a 5 mq	€	
" " " " " " a 10 mq. maggiorazione del 20%	€	
" " " " " oltre 10 mq. maggiorazione del 30%	€	
3) Attrezzature fisse su aree pubbliche (verande – chioschi)		€
4) Cartelli, cavalletti, mezzi pubblicitari costituenti occupazioni singole e distributori automatici appoggiati al suolo	€	
5) Altre occupazioni	€	

SPAZIO SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:

1) Bacheche, vetrine, insegne a bandiera, distributori automatici, e simili non appoggiati al suolo	€
2) Cisterne, vasche e serbatoi interrati in genere	€
3) Cavi, condutture, impianti e simili (al metro lineare)	€

RETI DI EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: il canone è determinato con criteri ex art.62 comma 2 lettera f) D.Lgs. 446/97 per utenza (con un minimo 516,457 €)	€
---	---

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE GIORNALIERE (riferite alla 1° cat.al metro quadro)

1) Banchi di vendita, chioschi stand eno-gastronomici e simili	€
2) Banchi di vendita e simili su aree mercatali e non	€
3) Ponteggi, recinzioni, attrezzature e materiali necessari per lavori edili e simili	€
4) Attrezzature per i divertimenti ed intrattenimenti	€
5) Occupazioni con autoveicoli (autobus e simili) stallo oltre mq 20	€
6) Occupazioni effettuate da artisti da strada e simili	€

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE ORARIE (riferite alla 1^ ora di occupazione in 1^ cat.al metro quadro)

1) Occupazioni con autoveicoli ad uso privato	€
---	---

SPAZIO SOPRASTANTE E SOTTOSTANTE IL SUOLO PUBBLICO:

Vedi tariffa annua, per analoga tipologia, rapportata a giorno ed aumentata del 50%.

ALLEGATO c)

ATTIVITA' ESERCITATE - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

1) Attività di pubblici esercizi, ristoranti, alberghi, affittacamere ecc.	1,30
2) Attività di esercizi commerciali, artigianali, terziarie, ambulanti (non mercatali)	1,05
3) Attività edilizia	0,70
4) Mercato settimanale	0,28
5) Fiere, feste e manifestazioni varie	1,00
6) Erogazione di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, ecc.)	1,00
7) Attività degli spettacoli viaggianti	0,20
8) Attività di artisti da strada e simili	1,00
9) Privati	1,00
10) Parcheggi:	
- a) viale Roma - stallo mq 8 (per sosta superiore alla 11 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,21
- b) p.zza Statuto - stallo mq 8 (per sosta superiore alla 8 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,19
- c) via Campogrande - stallo mq 8 (per sosta sup.alla 11 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,29
- d) loc.Campogrande - stallo mq 8 (per sosta sup.alla 9 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,20
- e) loc. Retelino - stallo mq 8 (per sosta superiore alla 5 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,31
- f) loc. Retelino - stallo mq 12 (per sosta superiore alla 5 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,31
- g) loc. Retelino - stallo oltre mq 20 (autobus)	0,31
- h) altre zone - stallo mq 8 (per sosta superiore alla 6 [^] ora deve intendersi giornata intera)	0,16

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI :

$$C = (t \times r \times m \times k) \times n$$

dove:

C = canone dovuto

t = tariffa per tipologia di occupazione permanente di cui all'allegato B)

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1[^] categoria è pari a $100/100 = 1,00$

per la 2[^] categoria è pari a $80/100 = 0,80$

per la 3[^] categoria è pari a $55/100 = 0,55$

per la 4[^] categoria è pari a $40/100 = 0,40$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coeff.moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata, come previsto dall'allegato C)

n = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione

FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

$$C = (t \times r \times m \times k) \times g$$

dove:

C = canone dovuto

t = tariffa per tipologia di occupazione temporanea di cui all'allegato B)

r = percentuale di riduzione corrispondente alle varie categorie di strade, di cui all'allegato A):

per la 1[^] categoria è pari a $100/100 = 1,00$

per la 2[^] categoria è pari a $80/100 = 0,80$

per la 3[^] categoria è pari a $55/100 = 0,55$

per la 4[^] categoria è pari a $40/100 = 0,40$

m = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore

k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni, come previsto dall'allegato C)

g = numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione